Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa *Amministrazione*.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 247

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

SIMONETTI Fausto, nato il 20 febbraio 1921 a Venarotta (Ascoli Piceno). — Comandante di formazione partigiana durante i duri combattimenti di Colle San Marco contro preponderanti forze nemiche dava ripetute prove di coraggio e di ardimento. Ultimate le munizioni riusciva a porre in salvo i pochi compagni superstiti. Durante la sua attività partigiana portava in salvo numerosi prigionieri alleati attraverso le linee nemiche e curava il collegamento del comando dell'ottava armata con le basi delle Marche e dell'Abruzzo. Attivamente ricercato dai nazifascisti cadeva, per delazione, in un imboscata. Catturato e sottoposto a minacce e torture, nulla rivelava circa i dislocamenti e l'organizzazione delle forze partigiane della zona. Esasperati dal contegno fiero e sprezzante, i suoi aguzzini, lo fucilavano finendolo, mentre agonizzava, a colpi di calcio di fucile. — Fulgido esempio di tenacia, sprezzo della vita e di assoluta dedizione agli ideali di Patria e di libertà. — Marche-Abruzzo, 3 ottobre 1943-6 giugno 1944.

(11049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1979.

Variazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia »;

Vista la legge 24 novembre 1978, n. 812, con la quale l'Italia ha aderito alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e ne ha dato piena ed intera esecuzione;

Considerato che in conformità dell'art. 11 della predetta convenzione essa entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione;

Considerato che lo strumento di adesione dell'Italia è stato depositato presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica francese il giorno 8 giugno 1979;

Considerato che la legge 27 dicembre 1977, n. 968, contiene norme che di per se stesse rispondono agli obblighi assunti con la convenzione predetta ad eccezione di quanto previsto in parte dalla lettera *a)* dell'art. 2 della convenzione medesima;

Considerato che la suddetta lettera *a)* dell'art. 2 della convenzione prevede che debbono essere protetti gli uccelli migratori durante il percorso di ritorno verso il luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno, luglio;

Considerato che l'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, al n. 3) ed al n. 6) consente la caccia fino al 31 marzo ad alcune specie migratorie;

Considerato quindi che in applicazione della convenzione è necessario assumere provvedimenti di protezione per le specie migratorie che possono essere oggetto di caccia durante il mese di marzo;

Considerata, di conseguenza, la necessità di modificare quanto disposto dal ricordato art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ai numeri 3) e 6) per poter dare applicazione alla convenzione;

Considerato altresì che almeno per la prima decade di marzo l'Italia non è di norma interessata da fenomeni migratori rilevanti che riguardino le specie elencate nell'art. 1 del sottostante dispositivo e che inoltre gli individui delle stesse specie che si trovano fino a questa data sul territorio nazionale non hanno di norma ancora iniziato il viaggio di ritorno verso i luoghi di nidificazione;

Considerato, infine, che allo scopo di consentire una migliore sosta delle specie migratrici in epoca successiva alla data predetta, epoca nella quale invece il fenomeno migratorio può interessare il Paese anche in forma massiccia, ed allo scopo di favorire l'ambientamento di quei contingenti delle specie predette che possono nidificare sul territorio nazionale, è opportuno impedire l'esercizio della caccia per tutta la selvaggina;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 968, consente che possano essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato tecnico venatorio nazionale;

Sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato tecnico venatorio nazionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla stagione venatoria 1979-80 la caccia alle seguenti specie di uccelli: Passera mattugia (Passer montanus); Alzavola (Anas crecca); Canapiglia (Anas strepera); Mestolone (Anas clypeata); Moriglione (Aythya ferina); Chiurlo (Numenius arquata); Pittima minore (Limosa lapponica); Pettegola (Tringa totanus); Combattente (Philomahus pugnax); Tottavilla (Lullula arborea); Cesena (Turdus pilaris) non potrà protrarsi oltre il 28 febbraio.

Art. 2.

Non potrà protrarsi oltre il 10 marzo per i motivi esposti nelle premesse la caccia alle seguenti specie: Passero (Passer Italiae); Passera oltremontana (Passer domesticus); Storno (Sturnus vulgaris); Porciglione (Rallus aquaticus); Fischione (Anas penelope); Codone (Anas acuta); Marzaiola (Anas querquedula); Moretta (Aythya fuligula); Beccaccino (Capella gallinago); Colombaccio (Columba palumbus); Frullino (Lymocryptes minimus); Donnola (Mustela nivalis); Cappellaccia (Galerida cristata); Allodola (Alauda arvensis); Tordo bottaccio (Turdus philomelos); Tordo sassello (Turdus iliacus); Taccola (Coloeus monedula); Corvo (Corvus frugilegus); Cornacchia nera (Corvus corone); Pavoncella (Vanellus vanellus); Volpe (Vulpes vulpes); Piviere (Charadrius apricarius).

Art. 3.

Le regioni provvederanno, di conseguenza, ai relativi atti legislativi ed amministrativi di adeguamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(11278)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Secondafil » 10 fiale × 2 cc e della relativa serie fortissima 10 fiale × 2 cc, della ditta Chemil S.n.c. di Terenzi Armando e C., in Novate Milanese. (Decreto di sospensione n. 24/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto i decreti in data 20 febbraio 1954 e 6 dicembre 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 8657 e 8657/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Secondafil » fiale 10 × 2 cc e la relativa serie fortissima 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Chemil-Chemioterapici Milano, ora Chemil S.n.c. di Terenzi Armando e C., con sede e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43, codice fiscale n. 00757340153, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato ripetutamente sugli animali un effetto cancerogeno dell'uretano etilico e che la suddetta specialità medicinale contiene uretano sodico, sostanza strettamente analoga all'uretano etilico;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare allo stato attuale delle conoscenze un pericolo potenziale per l'uomo;

Visto il parere espresso al riguardo dalla commissione per lo studio degli effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni dei composti chimici;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il parere del Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o di modifica di composizione, la registrazione della specialità medicinale denominata « Secondafil » 10 fiale × 2 cc e della relativa serie fortissima 10 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 8657 e 8657/1 in data 20 febbraio 1954 e 6 dicembre 1958, a nome della ditta Chemil S.n.c. di Terenzi Armando e C., con sede e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43, codice fiscale n. 00757340153.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10655)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Odontalgico S. Giovanni » flacone liquido × 10 cc, della ditta Laboratorio chimico biologico O. Benedetti, in Scandicci. (Decreto di revoca n. 5812/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il provvedimento in data 19 ottobre 1957, con il quale venne registrata al n. 13225 la specialità medicinale denominata « Odontalgico S. Giovanni » flacone liquido per 10 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico O. Benedetti, con sede in Scandicci (Firenze), via Donizetti, 52 (già in Firenze, via Giotto, 229), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la presenza del cloroformio data la sua potenziale tossicità cancerogena, così come contestato alla ditta interessata in data 18 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Odontalgico S. Giovanni » flacone liquido × 10 cc, registrata al n. 13225 in data 19 ottobre 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico O. Benedetti, con sede in Scandicci (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10653)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Trinicotil » 30 compresse, della ditta Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5822/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 novembre 1972, con il quale venne registrata al n. 22663 la specialità medicinale denominata « Trinicotil » 30 compresse, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l., con sede in Firenze, via di Ripoli n. 207/V, codice fiscale numero 00394900484, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità in data 24 luglio 1978 su campioni della specialità medicinale suddetta ha dato esito non favorevole per i seguenti motivi:

1) il componente indicato come pentanicotinato di mesoinositolo non è risultato puro ma costituito da una miscela di esanicotinato e pentanicotinato di mesoinositolo in quantità inferiore al dichiarato di circa il 50%;

2) il componente nicotinoilglicolato di magnesio ha una struttura molecolare conforme a quella dichiarata ma il suo contenuto è inferiore al 22% del dichiarato;

3) il nicotinato di piridossina ha la struttura dichiarata ma il suo contenuto nelle compresse ò notevolmente inferiore (— 96%) al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta succitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Trinicotil » 30 compresse, registrata al n. 22663 in data 29 novembre 1972, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l., con sede in Firenze, via di Ripoli n. 207/V, codice fiscale numero 00394900484.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10988)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novocardiol » 20 compresse e della relativa categoria 10 confetti con vitamina E, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sana, in Milano, e poi ceduta alla ditta Istituto euchimico, in Milano. (Decreto di revoca n. 5823/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 maggio 1958, con il quale vennero registrate ai numeri 7928 e 7928/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Novocardiol » 20 compresse e la relativa categoria 10 confetti con vitamina E, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sana, con sede in Milano, via Pindaro n. 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che detta specialità è stata acquistata dalla ditta Istituto euchimico, con sede in Milano, via Francesco D'Ovidio n. 3, come da dichiarazione dello istituto succitato in data 13 marzo 1961;

Considerato, altresì, che il trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata il 24 febbraio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta in parola non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Novocardiol » 20 compresse e della relativa categoria 10 confetti con vitamina E, registrate rispettivamente ai numeri 7928 e 7928/A in data 16 maggio 1958, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Sana, con sede in Milano, via Pindaro n. 23, e poi ceduta alla ditta Istituto euchimico, con sede in Milano, via Francesco D'Ovidio n. 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10989)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Granulovit » granuli, flacone g 150 eterogranulari e della relativa categoria granulare effervescente 15 bustine da g 10, della ditta Pierrel S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 5824/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 aprile 1958 e 23 novembre 1973, con i quali vennero registrate ai numeri 13772 e 13772/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Granulovit » granuli, flacone g 150 eterogranulare e la relativa categoria granulare effervescente 15 bustine da g 10, a nome della ditta Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale n. 00294170634, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta dal 23 maggio 1973, ha espresso parere che l'uso di prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e che pertanto le specialità con queste indicazioni siano da revocare;

Considerato che, contenendo la suddetta specialità medicinale un derivato arsenicale, quanto sopra è stato contestato alla ditta interessata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta succitata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Granulovit » granuli, flacone g 150 eterogranulare e della relativa categoria granulare effervescente 15 bustine da g 10, registrate rispettivamente ai numeri 13772 e 13772/A in data 18 aprile 1958 e 23 novembre 1973, a nome della ditta Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale n. 00294170634.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 71/1979. Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, numero 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 7/1978 del 26 aprile 1978, n. 11/1978 del 26 maggio 1978, n. 29/1978 del 4 agosto 1978, n. 35/1979 e n. 36/1979 del 14 settembre 1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 23 dicembre 1977, recante approvazione del piano energetico nazionale e direttive sulla politica tariffaria;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con le decorrenze indicate al titolo I, capitoli I, II e III ed ai titoli II e III del presente provvedimento entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal provvedimento C.I.P. n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, nonché del sovrapprezzo termico e dei contributi di allacciamento, a parziale modifica dei provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 11/1978 del 26 maggio 1978, n. 29/1978 del 4 agosto 1978, n. 35/1979 e n. 36/1979 del 14 settembre 1979.

Titolo I

TARIFFE E CONDIZIONI DI FORNITURA

Capitolo I

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

A) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione*

Le tariffe di cui al capitolo I, paragrafo A) del provvedimento n. 29/1978 ed al capitolo I, paragrafo A), punto 1), ultimo capoverso e punto 2) del provvedimento n. 11/1978 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.380	2.190
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	25,60	23,55
oltre 100 fino a 500 kW	25,00	22,95
oltre 500 kW	23,25	21,35

Il compenso di cui al capitolo I, paragrafo A), punto 1), ultimo capoverso del provvedimento n. 11/1978 è fissato in L. 730 annue.

B) *Forniture straordinarie*

La tariffa di cui al capitolo I, punto 2), del provvedimento n. 11/1978 è fissata in L. 0,90 per watt-giorno.

C) *Decorrenza*

Le tariffe di cui ai precedenti paragrafi A) e B) si applicano con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza temporale dei consumi.

Capitolo II

USI DOMESTICI

A) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi domestici*

Le forniture di energia elettrica per usi domestici sono regolate dalle tariffe e condizioni di fornitura sotto riportate, in sostituzione di quelle previste rispettivamente al capitolo I, paragrafo C) del provvedimento n. 29/1978 ed al capitolo III del provvedimento n. 34/1974.

Si considerano destinate ad usi domestici le forniture di energia elettrica utilizzate per alimentare tutte le applicazioni, per qualunque potenza, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo (con esclusione però di alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di pena).

Fra le applicazioni predette rientrano anche i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione.

L'utente può utilizzare la fornitura per uso domestico anche per alimentare applicazioni di qualunque tipo in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purchè la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 15 kW. Quando non si verificano queste due condizioni, la fornitura per uso domestico viene effettuata per alimentare le sole applicazioni che interessano i locali destinati ad abitazione, mentre per le altre applicazioni l'energia è somministrata con separata fornitura alle tariffe e condizioni previste per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni di cui al successivo capitolo III.

Alle forniture di cui al presente capitolo si applicano le seguenti tariffe:

1) *forniture con potenza impegnata fino a* 3 kW:

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
		Scaglioni mensili di consumo:
fino a 1,5	550	fino a 75 kWh 24,95
		ulteriori consumi fino a 150 kWh 31,05
		ultèriori consumi fino a 225 kWh 46,00
oltre 1,5 fino a 3	1.800	ulteriori consumi oltre 225 kWh 52,10

I limiti di 75,150 e 225 kWh sono riferiti a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture e bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare i prezzi di L. 31,05, di L. 46,00 e di L. 52,10 rispettivamente ai consumi eccedenti i limiti di 75,

150 e 225 kWh, riferiti a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
fino a 1,5	2.100	52,10
oltre 1,5 fino a 3	4.200	

2) *forniture con potenza impegnata oltre* 3 *kW*:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
oltre 3 fino a 6	8.400	52,10
oltre 6 fino a 10 . .	14.000	

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 7.000 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di 52,10 lire per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 6.300 anzichè quella di 8.400.

B) *Condizioni di fornitura*

a) Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico e quello medio mensile non devono essere inferiori a 0,9. Per le sole utenze con potenza impegnata superiore a 10 kW, qualora il fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a questo valore, il prezzo del kWh viene aumentato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,9.

b) Le quote fisse mensili sono dovute per tutti i mesi dell'anno.

c) L'impegno di potenza può essere scelto dall'utente tra i seguenti valori espressi in kW: 1,5; 3; 6; 10 ed oltre, di 5 kW in 5 kW.

d) Non sono ammessi prelievi di potenza oltre il valore contrattualmente impegnato. A tale scopo l'impresa fornitrice può limitare, con adatto dispositivo, la potenza a disposizione al valore della potenza impegnata.

e) L'utente, anche in corso di contratto, può modificare, sia in aumento che in diminuzione, il valore della potenza impegnata, scegliendo il valore che ritenga più conveniente tra quelli indicati alla precedente lettera *c*), con la conseguente applicazione dei corrispettivi tariffari riferiti alla nuova potenza impegnata.

C) *Decorrenza e norme transitorie*

Le tariffe di cui al precedente paragrafo A) si applicano a partire dalle fatture o bollette emesse dal 1° agosto 1980 e comprendenti periodi di consumo ricadenti prevalentemente dopo tale data.

Dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza temporale dei consumi, verranno transitoriamente applicate, fino alle fatture o bollette di cui al capoverso precedente, le seguenti tariffe:

1) *forniture con potenza impegnata fino a* 3 *kW*:

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
		Scaglioni mensili di consumo:
fino a 1,5 . . .	500	fino a 150 kWh 24,95
oltre 1,5 fino a 3	1.550	ulteriori consumi oltre 150 kWh 46,00

Il limite di consumo di 150 kWh è riferito a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture o bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare il prezzo di L. 46,00 ai consumi eccedenti il limite di 150 kWh riferito a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
fino a 1,5	1.800	46,00
oltre 1,5 fino a 3	3.600	

2) *forniture con potenza impegnata oltre* 3 *kW*:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
oltre 3 fino a 6	7.200	46,00
oltre 6 fino a 10	12.000	

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 6.000 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di 46,00 lire per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 5.400 anzichè quella di L. 7.200.

D) *Norme di applicazione*

Gli utenti che alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fruiscono di forniture con potenza impegnata fino a 3 kW in abitazioni nelle quali non hanno la propria residenza anagrafica, devono darne comunicazione all'impresa fornitrice entro il 30 luglio 1980.

La predetta comunicazione potrà essere effettuata ai competenti uffici territoriali dell'impresa fornitrice, direttamente o mediante lettera raccomandata, specificando il nominativo a cui è intestata la fornitura, l'indirizzo dell'utenza e il numero che la contraddistingue.

L'impresa fornitrice applicherà alle forniture di cui sopra le tariffe previste per le forniture relative alle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica con le decorrenze di cui al precedente paragrafo C).

L'utente che trasferisce la propria residenza anagrafica e continua a fruire della fornitura nell'abitazione in cui precedentemente risiedeva, dovrà dare immediata comunicazione di tale variazione e della data relativa all'impresa fornitrice, che provvederà ad applicare alla fornitura, a partire dal primo ciclo di fatturazione successivo al cambio di residenza, le tariffe per forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quelle di residenza.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle tariffe di cui ai paragrafi A) e C) punti 1) lettera *a*) del presente capitolo l'impresa fornitrice ha la facoltà di richiedere il certificato comprovante la residenza anagrafica dell'utente nell'abitazione in cui viene effettuata la fornitura, o altro idoneo documento.

Quando l'impresa fornitrice accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, della tariffa riservata alle forniture per le abitazioni di residenza anagrafica, l'impresa stessa, senza pregiudizio dell'azione penale, ove il fatto costituisca reato, procederà alla applicazione delle tariffe relative alle forniture per abitazioni diverse da quelle di residenza con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate a norma del presente capitolo.

Capitolo III

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

A) *Tariffe per forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni*

Le tariffe di cui al capitolo I del provvedimento n. 36/1979 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

1) *Tariffe per bassa utilizzazione per potenze impegnate fino a 20 kW:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.250	1.150
Prezzo del kWh (lire)	55,00	50,60

2) *Tariffe per utilizzazione ridotta per potenze impegnate fino a 30 kW:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.840	1.690
Prezzo del kWh (lire)	45,30	41,70

3) *Tariffe per utilizzazione normale:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.660	2.450	2.400	2.340
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	36,50	33,25	32,85	32,10
oltre 100 fino a 500 kW	29,00	26,70	26,15	25,55
oltre 500 fino a 1.000 kW	28,00	25,75	25,20	24,65
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	26,40	24,25	23,70	23,30
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	24,25	22,30	21,85	21,35
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	21,40	19,70	18,90	18,60
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	18,50	17,05	16,35	16,10
oltre 40.000 kW	18,35	16,90	16,15	15,90

4) *Tariffe per alta utilizzazione con potenza impegnata superiore a 100 kW:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	4.000	3.680	3.600	3.520
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	25,00	23,00	22,50	22,00
oltre 500 fino a 1.000 kW	23,90	21,95	21,45	20,95
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	22,45	20,60	20,20	19,75
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	20,30	18,65	18,30	17,80
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	17,40	16,00	15,35	15,05
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	15,00	13,75	13,10	12,85
oltre 40.000 kW	14,80	13,60	12,90	12,65

5) *Tariffe per forniture di integrazione per utilizzazione normale:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.380	3.120	3.060	2.990
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 500 kW	28,05	25,80	25,25	24,70
oltre 500 fino a 1.000 kW	26,15	24,10	23,50	22,95
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	24,45	22,50	21,95	21,50
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	21,45	19,75	19,30	18,90
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	19,20	17,65	17,30	16,90
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	17,10	15,70	15,40	15,05
oltre 40.000 kW	16,55	15,25	14,90	14,55

6) *Tariffe per forniture di integrazione per alta utilizzazione:*

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	5.050	4.640	4.550	4.460
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 500 kW . .	23,60	21,70	21,05	20,75
oltre 500 fino a 1.000 kW	21,75	20,00	19,45	19,00
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	20,00	18,40	17,90	17,60
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	17,00	15,65	15,30	15,00
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	14,80	13,60	13,25	12,95
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	12,65	11,60	11,40	11,15
oltre 40.000 kW . . .	12,25	11,25	11,00	10,75

7) *Tariffe per forniture limitate alle ore notturne con potenza impegnata superiore a 100 kW:*

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	670	620	600	590
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	22,20	20,40	19,90	19,55
oltre 500 fino a 1.000 kW	21,30	19,55	19,10	18,70
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	20,10	18,50	18,05	17,70
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	18,60	17,10	16,65	16,35
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	16,50	15,15	14,80	14,55
oltre 25.000 fino a 40.000 kW	14,05	12,90	12,60	12,40
oltre 40.000 kW . .	13,80	12,70	12,45	12,15

8) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli.*

a) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione normale:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.530	1.410
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	29,90	19,20
oltre 100 kW	20,20	18,55

b) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino a 30 kW:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	770	700
Prezzo del kWh (lire)	30,60	28,15

c) Tariffe per usi di azienda agricola:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione e periodo dell'anno	Bassa tensione		Alta tensione	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.530	2.380	1.410	2.190
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	20,90	34,65	19,20	31,55
oltre 100 kW	20,20	27,35	18,55	25,25

d) Tariffe per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 30 kW:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) per durate fino a:		
1 mese	3.560	3.270
2 mesi	3.220	2.960
3 mesi	2.850	2.630
4 mesi	2.510	2.310
5 ÷ 9 mesi	2.380	2.190
Prezzo del kWh (lire)	25,90	23,80

9) *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da effettuarsi in media o alta tensione.*

a) Tariffe per forniture annuali notturne:

Tipo di corrispettivo \ Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	470	460	450
Prezzo del kWh (lire)	17,25	16,85	16,55

b) Tariffe per forniture stagionali notturne per irrigazione:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	500	490	480
Prezzo del kWh (lire)	17,25	16,85	16,55

c) Tariffe generali per forniture annuali:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.240	1.220	1.190
Prezzo del kWh (lire)	18,95	18,50	18,20

10) *Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica*:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo giornaliero per kW (lire) per utilizzazioni:		
fino a 12 ore al giorno	710	655
oltre 12 ore al giorno	1.065	975

B) *Decorrenza e norme transitorie*

Le tariffe di cui al precedente paragrafo A) si applicano, per le forniture regolate da contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento n. 36/1979, con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti nel provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza temporale dei consumi.

Per le forniture regolate da contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento n. 36/1979, le tariffe di cui al precedente paragrafo A) si applicano con decorrenza dalle bollette e fatture in emissione a partire dal mese di aprile 1980, con le stesse modalità indicate al capitolo I, paragrafo D), del provvedimento n. 36/1979.

Transitoriamente, con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti nel provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza temporale dei consumi, alle forniture di cui al capoverso precedente si applicano le seguenti tariffe in sostituzione di quelle previste al capitolo I, paragrafi B) e D), del provvedimento n. 29/1978:

a) illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni:

1) *Tariffa a consumo libero*:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Quota fissa mensile per utenza per qualsiasi potenza (lire)	370	340
Prezzo del kWh (lire)	90,60	83,30

2) *Tariffe per alta utilizzazione con potenza impegnata pari o superiore a* 10 *kW*:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.850	1.710
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
da 10 a 30 kW	74,80	68,80
oltre 30 kW	67,40	62,00

b) forza motrice, usi industriali, commerciali e agricoli diversi dalla illuminazione:

1) *Tariffe a consumo libero fino a* 10 *kW*:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	390	350
Prezzo del kWh (lire)	52,00	47,85

2) *Tariffe per utilizzazione ridotta fino a* 20 *kW*:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.360	1.250
Prezzo del kWh (lire)	39,50	36,35

3) *Tariffe per utilizzazione normale.*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.660	2.450	2.400	2.340
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW . . .	27,35	25,15	24,55	24,05
oltre 100 fino a 500 kW	26,25	24,10	23,55	23,05
oltre 500 fino a 1.000 kW	25,30	23,25	22,70	22,25
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	23,90	22,00	21,45	21,05
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	22,40	20,55	20,05	19,70
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	20,10	18,50	18,05	17,70
oltre 25.000 kW . . .	17,45	16,00	15,60	15,35

4) *Tariffe per alta utilizzazione con potenza impegnata superiore a 100 kW:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	4.000	3.680	3.600	3.520
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	22,20	20,40	19,90	19,55
oltre 500 fino a 1.000 kW	21,30	19,55	19,10	18,70
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	20,15	18,50	18,05	17,70
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	18,60	17,10	16,65	16,35
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	16,50	15,15	14,80	14,55
oltre 25.000 kW	14,05	12,90	12,60	12,40

5) *Tariffe per forniture di integrazione:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	4.000	3.680	3.600	3.520
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 500 kW	22,25	20,45	19,95	19,55
oltre 500 fino a 1.000 kW	21,30	19,55	19,10	18,75
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	20,15	18,50	18,05	17,70
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	18,60	17,10	16,65	16,35
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	16,50	15,15	14,80	14,55
oltre 25.000 kW	14,05	12,90	12,60	12,40

6) *Tariffe per forniture limitate alle ore notturne con potenza impegnata superiore a 100 kW:*

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	670	620	600	590
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	22,20	20,40	19,90	19,55
oltre 500 fino a 1.000 kW	21,30	19,55	19,10	18,75
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	20,15	18,50	18,05	17,70
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	18,60	17,10	16,65	16,35
oltre 10.000 kW	16,50	15,15	14,80	14,55

7) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli.*

7.1) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione normale:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.530	1.410
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	20,90	19,20
oltre 100 kW	20,20	18,55

7.2) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino a 20 kW:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	770	700
Prezzo del kWh (lire)	30,60	28,15

7.3) Tariffe per usi di azienda agricola:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione e periodo dell'anno	Bassa tensione		Alta tensione	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.530	2.380	1.410	2.190
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	20,90	25,90	19,20	23,80
oltre 100 kW	20,20	24,75	18,55	22,75

7.4) Tariffe per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 kW:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) per durate fino a:		
1 mese	3.560	3.270
2 mesi	3.220	2.960
3 mesi	2.850	2.630
4 mesi	2.510	2.310
5 ÷ 9 mesi	2.380	2.190
Prezzo del kWh (lire)	25,90	23,80

8) *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi in media o alta tensione.*

8.1) Tariffe per forniture annuali notturne alle bonifiche:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	470	460	450
Prezzo del kWh (lire)	17,25	16,85	16,55

8.2) Tariffe per forniture stagionali notturne per irrigazione a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	500	490	480
Prezzo del kWh (lire)	17,25	16,85	16,55

8.3) Tariffe generali per forniture annuali alle bonifiche:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.240	1.220	1.190
Prezzo del kWh (lire)	18,95	18,50	18,20

Capitolo IV

FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

A) *Forniture a piccoli rivenditori*

Le tariffe di cui al capitolo I, paragrafo E), punto 1) del provvedimento n. 29/1978 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione
Quota fissa mensile (lire) per qualsiasi potenza	1.670	1.540
Prezzo del kWh (lire)	19,95	18,35

B) *Forniture agli altri rivenditori*

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al capitolo VI paragrafo A) punto 2) del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, si farà riferimento, per i quantitativi di energia venduta nell'anno dall'impresa rivenditrice in base alle tariffe di cui ai capitoli I, II e III del presente provvedimento, alle aliquote di seguito indicate per ciascuna categoria di fornitura (aliquote espresse in lire per kWh per la categoria degli usi domestici ed in percento del ricavo medio virtuale del rivenditore per kWh venduto per le restanti categorie di fornitura):

	Forniture a rivenditori che immettono in rete kWh annui	
	oltre 150.000 fino a 10 milioni	oltre 10 milioni
Usi domestici	19,50	21,10
Illuminazione pubblica	60 %	65 %
Forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza:		
fino a 30 kW	43 %	48 %
oltre 30 fino a 500 kW	63 %	68 %
oltre 500 fino a 3.000 kW	78 %	84 %
oltre 3.000 kW	89 %	89 %

C) *Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà di cui al capitolo VI, paragrafo D), punto 1) del provvedimento n. 941 si applicano le seguenti tariffe:*

1) per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore:

a) tariffe per utilizzazione normale:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.530	2.330	2.280	2.230
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	23,25	21,40	20,95	20,45
oltre 100 fino a 500 kW	22,60	20,80	20,35	19,90
oltre 500 fino a 1.000 kW	20,75	19,10	18,70	19,25
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	19,65	18,10	17,70	17,30
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	18,10	16,65	16,30	15,95
oltre 10.000 kW	17,70	16,30	15,95	15,55

b) tariffe per alta utilizzazione, con potenza impegnata superiore a 500 kW:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.790	3.480	3.410	3.330
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 500 fino a 1.000 kW	17,10	15,75	15,45	15,05
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	16,00	14,75	14,45	14,10
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	14,60	13,45	13,15	12,85
oltre 10.000 kW	14,05	12,95	12,65	12,35

2) per forniture corrispondenti ad una parte del fabbisogno del rivenditore: tariffe per forniture di integrazione già al netto dello sconto del 5% di cui al capitolo VI, paragrafo D), punto 1), del provvedimento n. 941:

Tipo di corrispettivo / Livello di tensione	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50 kV	Da oltre 50 a 100 kV	Oltre 100 kV
Corrispettivo mensile di potenza kW (lire)	3.610	3.330	3.250	3.180
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	18,10	16,65	16,30	15,95
oltre 100 fino a 500 kW .	17,85	16,45	16,10	15,70
oltre 500 fino a 1.000 kW	16,45	15,15	14,85	14,50
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	15,35	14,15	13,85	13,50
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	13,95	12,85	12,55	12,30
oltre 10.000 kW	13,40	12,30	12,05	11,80

D) *Decorrenza e norme transitorie*

Le tariffe di cui ai precedenti paragrafi A) e C) si applicano con decorrenza dalle fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza temporale dei consumi.

Le disposizioni di cui al paragrafo B) del presente capitolo entrano in vigore con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Transitoriamente e con la stessa decorrenza di cui al capoverso precedente, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal capitolo VI, paragrafo A), punto 2) del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, si farà riferimento, per i quantitativi di energia venduta nell'anno dall'impresa rivenditrice in base alle tariffe di cui al capitolo III, paragrafo B), lettere *a)* e *b)* del presente provvedimento, alle aliquote di seguito indicate per ciascuna categoria di fornitura (aliquote espresse in lire per kWh per la categoria della illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni ed in percento del ricavo medio virtuale per kWh venduto per le restanti categorie di fornitura):

	Forniture a rivenditori che immettono in rete kWh annui	
	oltre 150.000 fino a 10 milioni	oltre 10 milioni
Illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni . . .	30,45	33,00
Forniture di forza motrice e usi diversi (compresi gli usi agricoli) con potenza:		
fino a 30 kW	48%	52%
oltre 30 fino a 500 kW . . .	65%	70%
oltre 500 fino a 3.000 kW . .	80%	86%
oltre 3.000 kW	90%	90%

Titolo II

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni di cui ai paragrafi B) e D) del provvedimento n. 949 dell'11 novembre 1961 sono parzialmente modificate da quelle contenute ai successivi paragrafi A) e C) del presente titolo.

Con la stessa decorrenza le disposizioni contenute nel capitolo II del provvedimento n. 11/1978 sono sostituite ad ogni effetto da quelle di cui ai successivi paragrafi B) e D) del presente titolo.

A) *Allacciamenti da eseguirsi senza contributo*

Il limite di potenza di 1.000 Watt, di cui al paragrafo B) del provvedimento n. 949 è elevato ad ogni effetto a 1.650 Watt.

B) *Allacciamenti da eseguirsi con contributi forfetizzati*

1) Allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione.

Il contributo di allacciamento forfetizzato di cui al capitolo III, paragrafo A), punto 1), comma *a)*, del provvedimento n. 1/1975, è fissato in L. 26.500 per kW.

2) Allacciamenti di utenze da servire in media tensione.

Per gli allacciamenti di cui al capitolo III, paragrafo A), punto 2), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 il contributo viene calcolato come somma di una quota fissa di L. 212.000 per allacciamento più L. 15.900 per kW di potenza a disposizione; l'importo complessivo non deve comunque superare quello che deriverebbe dall'applicazione del corrispettivo unitario di L. 26.500 per kW stabilito per gli allacciamenti in bassa tensione.

Per gli aumenti di potenza di cui al capitolo III, paragrafo A), punto 2), secondo capoverso del provvedimento numero 1/1975, il contributo è di L. 15.900 per ogni kW in più di potenza a disposizione.

C) *Allacciamenti da eseguirsi con contributi a preventivo*

Il limite di potenza di 10 kW di cui al secondo comma della lettera *c)*, paragrafo D) del provvedimento n. 949 è elevato ad ogni effetto a 11 kW.

D) *Riallacciamento di utenze stagionali e subentri*

Il contributo di cui al capitolo III, paragrafo B), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 è fissato in L. 5.300.

Il diritto fisso di cui al capitolo III, paragrafo B), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975, è stabilito in:

L. 1.800 per le utenze con potenza impegnata fino a kW 6;

L. 3.600 per le utenze con potenza impegnata fino a kW 10;

L. 7.200 per le utenze con potenza impegnata superiore a kW 10.

Il limite di potenza di 1.000 Watt, di cui al paragrafo E), comma *b)* del provvedimento n. 949 è elevato ad ogni effetto a 1.650 Watt.

Titolo III

SOVRAPPREZZO TERMICO E DISPOSIZIONI FINALI

1) Alle forniture con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica dell'utente, si applica l'aliquota di sovrapprezzo termico di L. 22,50 per kWh, di cui al provvedimento n. 35/1979 punto 2) lettera *h*), con la medesima decorrenza prevista dal presente provvedimento per l'applicazione delle tariffe relative alle predette forniture.

2) La disposizione di cui al capitolo VIII, punto 1), terzo capoverso del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 è abrogata.

Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura, dei contributi d'allacciamento e del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro - Presidente delegato
BISAGLIA

(11419)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(11334)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria dell'Università degli studi di Modena ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 20 ottobre 1979, n. 1231/1.14.2., l'opera universitaria dell'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad acquistare dalla C.E.A.M. (Cooperativa edili affini e marmisti di Modena) una porzione dell'immobile sito in Modena, via Coltellini n. 25, per il valore complessivo di L. 500.000.000 da adibire ad alloggi per studenti universitari.

(10860)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

Con decreto 14 novembre 1979, n. 1837, il dott. Luigi Musci è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata in sostituzione del dott. Enrico Sozzi.

(11125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche

e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati della leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 3° scaglione Esercito per l'anno 1980 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 525 in data 13 luglio 1979 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del corpo di grado non inferiore a colonnello;

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

esame psicotecnico;

esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine al possesso della predetta idoneità, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine dell'accertamento di cui al precedente art. 10, l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: IANNIELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1979
Registro n. 47 *Finanze, foglio n.* 192

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di Finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . . . via . . . . . n. . . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(11398)

OSPEDALE « A. LANDOLFI » DI SOLOFRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto di medicina del lavoro;
un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(4344/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortona (Arezzo).

(4354/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « L. A. GALMARINI » DI TRADATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tradate (Varese).

(4402/S)

OSPEDALE « MARIA IMMACOLATA LONGO » DI MUSSOMELI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(4347/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(4348/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(4356/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(4352/S)

OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

Concorso ad un posto di aiuto di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

(4353/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di primario di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(4355/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale seconda

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale seconda (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(4312/S)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di urologia;

tre posti di aiuto di chirurgia generale, per il pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capua (Caserta).

(4358/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
ventiquattro posti di assistente medico;
tre posti di assistente chirurgo;
dodici posti di assistente cardiologo;
due posti di assistente broncopneumologo;
un posto di assistente ematologo;
dieci posti di assistente anestesista e rianimazione;
due posti di assistente gastroenterologo;
un posto di assistente anatomo-patologo;
sette posti di assistente di laboratorio di analisi;
tre posti di assistente oculista;
otto posti di assistente ortopedico;
quattro posti di assistente fisiatra;
sette posti di assistente ostetrico-ginecologo;
quattro posti di assistente otoiatra;
due posti di assistente pediatra;
sedici posti di assistente radiologo;
cinque posti di assistente urologo;
due posti di assistente geriatra;
un posto di assistente oncologo;
un posto di assistente dermatologo;
due posti di assistente angiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(4346/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(4345/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 18 gennaio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(4403/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(4400/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(4401/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15.

Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 13 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti di ruolo nei modi di legge, la giunta provinciale può assumere personale provvisorio per la temporanea copertura dei posti conferibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di tutti i ruoli provinciali.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte nel rispetto del rapporto proporzionale linguistico indicato nel successivo art. 29, ed il personale assunto deve possedere i medesimi requisiti richiesti per il corrispondente personale di ruolo.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato ad assumere, con proprio decreto immediatamente esecutivo, personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto delle norme vigenti in materia di tutela delle madri lavoratrici, ovvero perchè collocati in congedo straordinario o in aspettativa per qualsiasi causa, nonchè in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o perchè chiamati ad assolvere le funzioni di segretario particolare del presidente stesso o di assessori provinciali. Tale assunzione può essere disposta in caso di assenza dal servizio, anche per congedo ordinario, di personale dei diversi ruoli provinciali, addetto in modo permanente alla custodia o guardiania di immobili di proprietà della provincia.

Il personale supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del personale sostituito e, per la sua assunzione, può prescindersi dai limiti di età, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.

I decreti di assunzione del personale supplente, corredati dalla documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti, sono inviati alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità unitamente al primo titolo di spesa con il quale vengono liquidate le competenze dovute.

Il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale provvisorio e supplente è quello previsto per le corrispondenti qualifiche iniziali del personale di ruolo.

Le assunzioni di personale supplente possono essere disposte anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in tal caso il relativo trattamento economico e ridotto in proporzione.

In caso di assunzione in ruolo il servizio precedentemente prestato quale provvisorio o supplente ad orario completo con mansioni analoghe o superiori viene riconosciuto nella misura massima di anni 3 a tutti gli effetti all'atto della nomina in prova nella qualifica attribuita. Nel caso di cui al comma precedente il riconoscimento del servizio prestato è ridotto in conformità ».

Art. 2.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

« Limitatamente alle assunzioni a posti delle carriere ausiliarie e dei cantonieri si potrà prescindere dall'osservanza della gradualità del rapporto proporzionale linguistico, purchè le assunzioni stesse non superino il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico ».

Art. 3.

Qualora si debbano nominare ispettori generali da preporre alla ripartizione III « Istruzione pubblica e attività culturali di lingua tedesca e ladina » o alla ripartizione X « Istruzione pubblica e attività culturali in lingua italiana », ai relativi scrutini per merito comparativo sono ammessi anche i direttori di divisione del ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e alla cultura, in possesso della prescritta anzianità di qualifica.

In caso di nomina dei suddetti ispettori generali per chiamata, la giunta provinciale può operare la scelta fra persone in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione e alla cultura.

Art. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

« Per motivate esigenze di servizio, la giunta provinciale ha, inoltre, facoltà, sentito il consiglio di amministrazione del personale, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale o gruppi di lavoro e per determinati periodi dell'anno solare, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di 6 ore settimanali ».

Art. 5.

La provincia rimborsa, a richiesta del dipendente e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, le spese legali, nonchè peritali e di giustizia, dal dipendente stesso sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di servizio, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.

La provincia può concedere anticipi sulle spese suddette, in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste degli avvocati difensori, sempre che il dipendente s'impegni per iscritto a restituire le somme anticipate in caso di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave.

In luogo del rimborso e degli anticipi, il presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della giunta stessa, apposite polizze assicurative per i rischi e nei limiti di cui al primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del presidente della giunta provinciale, nonchè degli assessori provinciali che siano stati coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connesse all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni.

Art. 6.

La provincia, dietro esibizione di idonea documentazione, assume a suo carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base alle leggi 3 maggio 1967, n. 315, e 7 febbraio 1979, n. 29, nei confronti del personale che, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, richieda la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi di servizio resi con iscrizione previdenziale I.N.P.S. riconosciuti allo stesso personale ai fini di carriera.

Se all'atto della cessazione dal servizio il personale suddetto non ha maturato il diritto a pensione secondo la normativa della C.P.D.E.L., la provincia recupera nei confronti del personale stesso gli importi versati in base al primo comma.

Il pagamento viene effettuato a nome del personale suddetto mediante versamento dei relativi importi direttamente alla competente gestione previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione con le modalità e nei termini ivi indicati.

Gli articoli 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e 10 della legge provinciale 13 aprile 1978, n. 14, trovano applicazione limitatamente ai casi in cui non può avere luogo la ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, o la medesima ricongiunzione già effettuata non faccia conseguire il diritto a pensione secondo la normativa C.P.D.E.L.

Art. 7.

All'art. 13, terzo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, viene aggiunto il seguente comma:

« Il servizio riconosciuto ai fini della progressione in carriera presso il focolare già gestito dall'associazione nazionale

focolari, viene utilmente computato anche ai fini dell'indennità di buona uscita di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

L'indennità di fine servizio maturata dal personale interessato presso l'ente di provenienza deve essere versata al tesoriere della provincia autonoma di Bolzano all'atto dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale medesimo ».

Art. 8.

Ai titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi tecnici e alla qualifica di urbanista del ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale è aggiunta la laurea in urbanistica.

Ai titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera direttiva della sezione chimica del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi sono aggiunti i diplomi di laurea in farmacia o in biologia.

Ai titoli di studio previsti per l'accesso al ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e alla cultura è aggiunta la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale.

Ai titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari sono aggiunti i titoli di studio di laurea in scienze della produzione animale, laurea in scienze biologiche, laurea in scienze naturali.

Art. 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale sono determinati in ventidue, suddivisi per qualifiche secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Con la stessa decorrenza i posti della carriera ausiliaria del suddetto ruolo speciale sono complessivamente determinati in cinquantadue, suddivisi per qualifiche secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 10.

Le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi nell'allegato *A* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate come qui di seguito indicato:

Ruolo amministrativo:

n. 16 posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
n. 24 posti nella carriera di concetto;
n. 40 posti nella carriera esecutiva;
n. 6 posti nella carriera ausiliaria.

Ruolo speciale dei servizi tecnici:

n. 7 posti nella carriera direttiva, dei quali 1 riservato ad aspiranti in possesso del diploma di laurea in fisica;
n. 7 posti nella carriera di concetto;
n. 8 posti nella carriera esecutiva;
n. 14 posti nella carriera ausiliaria.

Ruolo speciale dei servizi forestali:

n. 4 posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva.

Ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale:

n. 1 posto nella carriera di concetto.

Ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e alla cultura:

n. 1 posto riservato ad aspiranti in possesso del diploma di laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale.

In conseguenza degli aumenti di organico disposti dal precedente comma, le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria dei singoli ruoli ivi indicati vengono rideterminate ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 all'art. 9 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Nei confronti dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo trova applicazione l'art. 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16 ».

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 10 novembre 1960, n. 10, nel testo risultante dall'art. 4 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale è richiesta la laurea in psicologia e pedagogia, ovvero quella in filosofia o medicina con specializzazione in psicologia ».

Art. 13.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la progressione di classe ed economica del personale medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale è quella prevista, a livello nazionale, per il personale medico ospedaliero a tempo pieno o a tempo definito, oltre le altre indennità ospedaliere.

Con la stessa decorrenza il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del suddetto ruolo è inquadrato, rispettivamente, nei livelli retributivi V e III stabiliti per il personale ospedaliero nazionale, con attribuzione delle classi stipendiali intermedie e degli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata e riconosciuta nelle carriere di provenienza, e con l'aggiunta delle relative indennità ospedaliere.

Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante per stipendio, indennità integrativa speciale e altre indennità pensionabili e non pensionabili sia inferiore a quello fruito per stipendio e indennità integrativa speciale nella qualifica o carriera di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile in ragione del 50 % a seguito dell'attribuzione delle successive classi di stipendio, ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

Art. 14.

Con decorrenza 1° luglio 1979, le quote di aggiunta di famiglia in atto per i dipendenti provinciali sono aumentate dell'importo di L. 2000 mensili.

Con la stessa decorrenza agli impiegati i quali abbiano diritto a percepire la quota di aggiunta di famiglia anche per il rispettivo coniuge, nonchè agli impiegati non coniugati o vedovi con prole a carico, è corrisposta in aggiunta a quanto disposto dal precedente comma una maggiorazione di L. 4000 mensili per ciascuna quota spettante.

Art. 15.

La tabella *A* allegata alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 16.

La norma di cui all'art. 8 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è estesa con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, al personale addetto alla formazione professionale.

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 17.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, l'art. 15 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al quale, in sede di nomina in ruolo o successivamente, sia stato riconosciuto, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera e fino ad anni 2, il servizio non di ruolo prestato presso la provincia con mansioni corrispondenti o analoghe, ovvero superiori, a quelle proprie della carriera di inquadramento, ha diritto al riconoscimento, sempre a tali fini, dell'analogo ulteriore servizio non di ruolo, compreso quello prestato quale incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, nonchè quello retribuito mediante lista paga, fino alla misura massima complessiva di anni 4.

L'ulteriore riconoscimento, di cui al precedente comma, ha effetto con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui sopra il servizio d'insegnamento o di assistente all'insegnamento, prestato presso la formazione professionale provinciale è equiparato come segue:

a) servizio quale insegnante laureato, prestato con il possesso del diploma di laurea: alla carriera direttiva;

b) servizio quale insegnante laureato o diplomato prestato con il possesso di diploma di maturità: alla carriera di concetto;

c) servizio di insegnante diplomato o di assistente, prestato con il possesso di diploma di scuola media di primo grado: alla carriera esecutiva.

I servizi non di ruolo prestati con mansioni proprie di carriere immediatamente inferiori a quelle di appartenenza sono riconosciuti, ai fini suddetti, nella misura della metà e comunque per non più di 4 anni sempre che non siano già stati riconosciuti nelle carriere inferiori medesime.

I benefici di cui al primo e al quarto comma sono cumulabili tra di loro, ai fini del riconoscimento, nella misura massima complessiva di 4 anni e trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita dagli interessati alla data medesima.

Per ottenere il riconoscimento dell'ulteriore servizio non di ruolo previsto dai precedenti commi, gli impiegati interessati dovranno presentare apposita domanda all'ufficio personale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei servizi indicati nei precedenti commi è effettuato, ai medesimi fini e sempre nella misura massima di anni 4, alla data dell'eventuale nomina o inquadramento in ruolo in prova».

Art. 18.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, il primo comma, compreso la lettera *a)* dell'art. 16 della medesima legge, è sostituito dal seguente:

«Al personale provinciale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali servizi prestati presso le amministrazioni dello Stato o altri enti pubblici anche a carattere economico, nonchè enti gestori o concessionari di servizi pubblici o comunque aventi finalità di carattere pubblico, sono riconosciuti nella qualifica o classe di stipendio di appartenenza, ai fini dell'ulteriore progressione giuridica ed economica in carriera, nella misura e alle condizioni seguenti:

a) servizi prestati nella stessa carriera, o in carriera superiore, e con mansioni corrispondenti, analoghe o superiori a quelle proprie della carriera di appartenenza, nonchè servizi prestati col possesso del medesimo titolo di studio, ovvero di titolo di studio a questo equiparato, richiesto dall'ente di provenienza e dall'amministrazione provinciale per il ruolo e la carriera di appartenenza, per intero, fino ad un massimo di anni 3».

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono inseriti i seguenti commi:

«Ai fini di cui al precedente comma i servizi di insegnamento con orario di cattedra prestati presso scuole statali sono equiparati come segue:

1) servizio di insegnamento prestato presso scuole medie di primo e secondo grado con il possesso di un diploma di laurea, anche se riconosciuto successivamente: alla carriera direttiva;

2) servizio di insegnamento prestato presso le scuole medie di primo e secondo grado, ovvero presso scuole elementari, con il possesso di un diploma di maturità: alla carriera di concetto;

3) servizio di insegnamento prestato presso le scuole medie di primo grado e presso le scuole elementari senza il possesso di diploma di maturità, ma col possesso di diploma di scuola media di primo grado: alla carriera esecutiva.

I benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente primo comma sono cumulabili fino alla misura massima complessiva di anni 3».

L'ultimo comma del suddetto articolo è sostituito dai seguenti:

«Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione nei confronti del personale passato nei ruoli provinciali per effetto di norme legislative statali, regionali o provinciali, purchè i servizi considerati dal precedente primo comma non siano già stati riconosciuti dal Ministero o altro ente di provenienza.

Per il personale al quale il Ministero o enti di provenienza abbia già comunque riconosciuto in misura inferiore tali servizi, la parte eccedente dei medesimi sarà riconosciuta dalla provincia fino alla misura complessiva indicata nelle lettere *a)* e *b)* del precedente primo comma.

Oltre ai benefici di cui sopra, al personale amministrativo dei ruoli scolastici provinciali, transitato alla provincia per effetto della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, che, qualora rimasto alle dipendenze dello Stato, avrebbe avuto titolo a fruire dell'ulteriore riconoscimento di servizio pre-ruolo previsto dall'art. 19 della legge 9 agosto 1978, n. 463, la provincia effettuerà detto riconoscimento con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale stesso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 19.

Per il personale provinciale che per effetto del riconoscimento dei servizi previsto dai precedenti articoli 17 e 18 della presente legge matura l'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini per le promozioni per merito comparativo del 31 dicembre 1978, del 30 giugno 1979 e del 31 dicembre 1979, le operazioni di scrutinio saranno effettuate, con riferimento alle suaccennate date, dopo l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento, fermo restando il disposto di cui all'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

L'anzianità riconosciuta ai sensi dei suddetti articoli, nonchè quella riconosciuta ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, eventualmente eccedente quella richiesta per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, conferibile sia a ruolo aperto che per merito comparativo, viene valutata nella nuova qualifica conseguita, agli effetti dell'ulteriore progressione giuridica ed economica in carriera.

Art. 20.

Agli assistenti biologi del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e in godimento del trattamento economico connesso al parametro 387, è attribuita la medesima progressione economica parametrica prevista per i direttori di divisione del ruolo amministrativo.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo non potranno comunque avere una decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

Art. 21.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la carriera esecutiva del ruolo speciale della colonia agricola per infermi di mente di Stadio e la carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi sociali sono soppresse.

Il personale rivestente le qualifiche di caposala superiore, caposala principale e caposala, nonché le qualifiche di assistente sanitaria visitatrice o assistente psichiatrica superiore, assistente sanitaria visitatrice o assistente sanitaria principale o assistente sanitaria visitatrice o assistente psichiatrica nelle suddette carriere soppresse, è inquadrato rispettivamente con le qualifiche di infermiere capo superiore, infermiere capo principale e infermiere capo nella carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, conservando ad ogni effetto, nelle nuove qualifiche, l'anzianità maturata in quelle di provenienza.

Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma il personale rivestente la qualifica di infermiere operaio capo e di infermiere operaio nella carriera ausiliaria del ruolo speciale della colonia agricola per infermi di mente di Stadio è trasferito rispettivamente con la qualifica di infermiere psichiatrico capo e di infermiere psichiatrico nella carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, conservando ad ogni effetto, nelle nuove qualifiche, l'anzianità maturata in quelle di provenienza.

In conseguenza di quanto disposto dal terzo comma, nella carriera ausiliaria del ruolo speciale della colonia agricola per infermi di mente di Stadio le qualifiche di infermiere operaio capo e di infermiere operaio sono soppresse e la dotazione organica dei posti di giardiniere capo e di cuoco capo, nonchè di giardiniere e di cuoco è fissata in 2 unità, delle quali 1 nel grado I/D e 1 nel grado II/D.

Art. 22.

Al personale che non abbia potuto beneficiare, in tutto o in parte, delle riduzioni di anzianità previste dal secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sostituito dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, nonché dal secondo comma del-

l'art. 13 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dall'art. 9 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, la provincia riconoscerà tali periodi di riduzione, ai fini dell'ulteriore progressione giuridica ed economica in carriera, con riferimento alla qualifica e parametro rivestiti dal personale stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Gli operatori sociali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunti con incarico ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sono inquadrati con la qualifica di infermiere psichiatrico in prova nella carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, purché in possesso dei prescritti requisiti e con esenzione dai limiti di età.

In sede di inquadramento in ruolo in prova il servizio in precedenza prestato in qualità di incaricato ai sensi della normativa suindicata è riconosciuto nella misura massima di anni 4 ai fini dell'ulteriore progressione giuridica ed economica in carriera.

Art. 24.

Per il personale provvisorio coniugato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di età per l'assunzione a posti di ruolo sono aumentati di un ulteriore anno.

Art. 25.

Per il personale provvisorio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale nomina in ruolo in prova a seguito di pubblico concorso decorre, ad ogni effetto, dalla data di approvazione della relativa graduatoria concorsuale da parte della giunta provinciale.

Le nomine in ruolo in prova dei vincitori o idonei di concorsi pubblici, già effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge, in esecuzione di graduatorie concorsuali approvate dopo il 1° gennaio 1979, sono retrodatate, ai fini giuridici ed economici, alla data di approvazione delle graduatorie stesse per il personale già in servizio a detta data presso la provincia.

Art. 26.

Il secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi dei vincitori dei concorsi pubblici di cui al precedente comma il servizio provvisorio o da incaricato comunque prestato dai medesimi nelle strutture psichiatriche provinciali è riconosciuto fino alla misura massima di anni 4 all'atto della nomina in ruolo in prova, ai fini dell'attribuzione sia delle successive classi di stipendio, che degli aumenti biennali nell'ambito delle classi stesse ».

Il precedente comma si applica con effetto retroattivo dal 1° luglio 1978.

Art. 27.

I rapporti di servizio temporaneo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati, dalla stessa data, in rapporti di servizio provvisorio ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 1.

Il servizio temporaneo è equiparato al servizio provvisorio ad ogni altro effetto.

Art. 28.

I rimborsi di cui al primo comma del precedente art. 5 sono effettuati anche per le spese legali relative a giudizi conclusisi nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

I termini indicati negli articoli 15 e 16 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, sono riaperti per la durata di 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutata in lire 280 milioni all'anno, di cui lire 160 milioni gravanti sull'esercizio finanziario corrente.

Alla copertura dell'onere sopra indicato si provvede come segue:

a) per lire 160 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979, mediante riduzione per pari importo del cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente (punto n. 1 dell'elenco illustrativo del fondo);

b) per l'ulteriore spesa di lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 e successivi, mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di cui all'art. 8, lettera *a*), della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46.

Art. 31.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 20. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali . . . . L. 155.000.000

Cap. 23 (modificato nel testo). — Spese per assicurazioni di responsabilità civile del personale, per l'assicurazione dell'amministrazione contro le rivalse dell'I.N.A.I.L., nonché per assicurazioni del personale e degli amministratori contro i rischi di spese giudiziali connesse a fatti di servizio o per rimborsi delle relative spese sostenute . . . . » 5.000.000

L. 160.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — *Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso* . . . . L. 160.000.000

Art. 32.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 ottobre 1979

MAGNAGO

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO PROVINCIALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

QUALIFICHE	Parametro	Anni di permanenza	Numero posti
Direttore dell'istituto	387 307 257	2 4 2	1
Assistente sanitaria visitatrice e vigilatrice d'infanzia capo	370	—	1
Assistente sanitaria visitatrice e vigilatrice d'infanzia principale	302 260	2 5	2
Assistente sanitaria visitatrice e vigilatrice d'infanzia	227 188	4 2	2
Puericultrice o assistente all'infanzia superiore	245	—	2
Puericultrice o assistente all'infanzia principale	218 188	1 4	7
Puericultrice o assistente all'infanzia	168 143	4 4	7
Ausiliarie	110	—	7

(10733)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1979, n. 33.

Regolamento di esecuzione degli articoli 13 e 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, per la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere dell'indennità di cui alle disposizioni medesime.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 2 *ottobre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 13 e 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, che prevedono la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica e al personale cantoniere in possesso di una specializzazione e addetto continuativamente a lavori richiedenti detta specializzazione o che eserciti continuativamente mansioni specializzate anche senza diploma di specializzazione, di un'indennità pari al 10 % dello stipendio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 1979;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4424 del 23 luglio 1979;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione degli articoli 13 e 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, per la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere dell'indennità di cui alle disposizioni medesime, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il regolamento entra in vigore con effetto 30 agosto 1978, data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1979
Registro n. 18, *foglio n.* 46

Regolamento di esecuzione degli articoli 13 e 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, per la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere, dell'indennità di cui alle disposizioni medesime.

Art. 1.

Al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere in possesso di un diploma di specializzazione ed addetto continuativamente a lavori richiedenti detta specializzazione o che eserciti continuativamente mansioni specializzate ed abbia i requisiti di cui all'art. 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è corrisposta un'indennità pari al 10% (dieci per cento) dello stipendio in atto.

Art. 2.

Per mansioni specializzate ai sensi del precedente articolo si intendono le mansioni continuativamente svolte dal personale interessato che richiedono una particolare attitudine tecnica ed esperienza per l'esplicazione del servizio cui il medesimo è addetto.

Art. 3.

L'espletamento di mansioni specializzate da parte degli interessati viene comprovato da un parere qualificato del caposervizio o dell'assessore competente tenuto conto della particolare specializzazione professionale dimostrata dagli interessati per i servizi cui sono addetti.

Art. 4.

Affinchè in mancanza del diploma di specializzazione, il personale della carriera ausiliaria tecnica ed il personale cantoniere in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34 possa beneficiare dell'indennità di cui ai precedenti articoli, deve svolgere continuativamente una delle mansioni qui di seguito indicate, ferme restando le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento: agente tecnico addetto alla guida di autovetture compresa la piccola manutenzione meccanica, operatore meccanico, operatore edile, operatore geotecnico, operatore topografico, giardiniere, meccanico, idraulico, falegname, aggiustatore, pittore, elettricista, fuochista, muratore, elettricista-bruciatore, fabbro, tipografo, controllore tecnico materiale costruzioni, capo squadra con mansioni tecniche, telefonista dei grandi centralini, operatore tecnico di segheria, agente tecnico addetto alla lavorazione forestale, vivaista e guardia caccia.

(10802)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800010)